

V@L

VERIFICHE @ LAVORO

La prima rivista dedicata alle verifiche ispettive su lavoro, contributi e sicurezza

a cura Avv. Mauro Parisi

Punti @ Spunti pensieri e idee sui controlli
Il caso quesiti e problemi dal territorio
Bacheca novità sui controlli e dintorni
Tecnica dei ricorsi per presentare al meglio le proprie ragioni
Sicur@zza prevenzione e difesa dalle contestazioni
Visu@l i controlli a colpo d'occhio
Nero su bianco interpretazioni a norma di Legge
Usi e abusi quello che accade, i nostri diritti
Osservatorio le vostre segnalazioni, la mappa dell'ispezione

V@L

VERIFICHE @ LAVORO

IN QUESTO NUMERO:

Presentazione della rivista		pag. 2
Punti @ Spunti	La svolta del 2016: Un'agenzia unica di Polizia del lavoro	pag. 3
Il Caso	Evasione INPS. Quando la sanzione civile è "esagerata"	pag. 5
Bacheca	Versamenti Inps in caso di intermediazione illecita - Accertamenti ispettivi su Co.co.co.- Avvisi di addebito Inps	pag. 7
Tecnica dei ricorsi	Ricorsi, meglio se "griffati"	pag. 8
Sicur@zza	Controlli sulla sicurezza non per tutti	pag. 10
Visu@l	Sicurezza limitata per gli ispettori del lavoro	pag. 12
Nero su bianco	Divieto di responsabilità oggettiva per gli illeciti di lavoro	pag. 13
Usi e abusi	Tesserino per tutti i funzionari che entrano in azienda	pag. 15
Osservatorio	Le vostre segnalazioni, la mappa dell'ispezione	pag. 16

Aziende che subiscono controlli e ispezioni: Guardia di Finanza, Inps, Ministero del lavoro, ASL, e chi più ne ha, più ne metta.

Tutti in uffici, fabbriche, cantieri, negozi, ristoranti, eccetera, a eseguire verifiche su lavoratori, collaboratori, contributi, premi, imponibili, DVR, contratti, adempimenti di lavoro, eccetera.

Quante volte Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Associazioni ed Enti sono chiamati a prestare soccorso (letteralmente) a Clienti presi "di mira"?

Difendere utilmente nel corso delle ispezioni -e tutelare in seguito-, tuttavia, non è cosa facile.

Troppi poteri con cui confrontarsi, troppe normative, troppe prassi distoniche e contraddittorie, troppe continue novità.

A breve gli operatori saranno anche chiamati a fronteggiare il nuovo (temibile) Ispettorato Nazionale del lavoro.

Vivere le ispezioni su lavoro, previdenza e sicurezza, oramai, non ammette approssimazioni. Occorre essere preparati e sicuri sul da farsi. Ma ciò richiede visioni chiare e certe su diritti e discipline.

Il Commercialista Telematico -assieme all'Avv. Mauro Parisi e allo Studio Legale VetL- ha "immaginato" qualcosa che mancava nel panorama nazionale; una rivista dedicata esclusivamente ai problemi di aziende e professionisti.

Un ausilio "concentrato" solo su ispezioni e dintorni: tutto ciò che serve conoscere in materia di rapporti di lavoro, contributi e prevenzione per agire nei confronti dell'amministrazione.

Una rivista -di più, ci piace credere: un faro nella notte- che sarà capace di crescere con l'interesse e la partecipazione che le attribuiranno i suoi lettori.

Essere vicini a tutti, offrire soluzioni a tutti.

Questo il nostro desiderio!

Punti @ Spunti

La svolta del 2016: Un'agenzia unica di polizia del lavoro

di *Mauro Parisi*

Per l'ispezione del lavoro il 2016 non sarà un anno come gli altri. Che ci saranno grandi novità, non ce lo predice l'astrologia, bensì, già dal 2015, la legge stessa.

Ci riferiamo al Jobs Act e alle sue innovazioni, con particolare riferimento al Decreto legislativo n. 149 del 2015. Quello che istituisce l'**Ispettorato nazionale del lavoro**.

Non si tratta di un ritorno al passato, benché la denominazione del nuovo organismo richiami il precedente corpo ispettivo presente, fino agli anni novanta del secolo scorso, presso il Ministero del lavoro.

In sostanza, con il Jobs Act, viene istituito un **nuovo e autonomo corpo di polizia** del lavoro. Gli ispettori non saranno più degli "statali" – non essendo radicati presso il Ministero del lavoro, come in precedenza - ma faranno parte di una speciale agenzia (l'Ispettorato nazionale, per l'appunto), che si occuperà unicamente di controlli in materia di lavoro e legislazione sociale. Quello di cui, fino a oggi, si sono occupati il Ministero del lavoro, l'INPS e l'INAIL con i loro funzionari ispettivi.

L'Ispettorato nazionale sarà, dunque, l'**unico soggetto** che "incorporerà", nel tempo, **tutti gli ispettori e i funzionari** che attualmente operano i controlli sui rapporti di lavoro in Italia. L'"assorbimento" riguarderà gli ispettori ministeriali e i funzionari di vigilanza degli istituti previdenziali.

Un'"incorporazione", già prevista dal decreto attuativo del Jobs Act –sia pure con un *timing* variamente diluito per i vari corpi ispettivi (subito gli ispettori del lavoro, un po' alla volta per quelli previdenziali)-, che parrebbe conoscere già qualche "resistenza" iniziale. In tale senso sono le "voci", per cui, in più sedi, si sarebbe verificato che gli operatori appartenenti agli enti previdenziali si manifestassero non del tutto "persuasi" dalla novità, se non dalla bontà, del tras migrare verso la nuova agenzia.

Dinamiche e questioni "interne" a parte, cosa cambierà per le aziende e i soggetti ispezionabili (potenzialmente tutti i datori di lavoro) e i professionisti che li assistono?

Sulla carta, e da un punto di vista strettamente giuridico, le novità iniziali paiono realmente

Segue ⇨

Punti @ Spunti

(continua)

La svolta del 2016: Un'agenzia unica di polizia del lavoro

contenute (soppressione di mezzi di impugnazione e creazione di nuovi strumenti di ricorso: e poco di più). Da un punto di vista sostanziale e “ambientale”, invece, sembra invece aprirsi una **vera e propria nuova era delle ispezioni** sul lavoro.

Va innanzitutto osservato che, a regime, si dovrebbero ridurre i soggetti pubblici con cui interloquire in caso di controlli (oggi l'azienda ispezionata può trovarsi a dibattersi dall'“accerchiamento”, anche simultaneo, di 3-4 organismi).

Nel contempo ci si potrebbe trovare al cospetto di un Ispettorato “onnipotente” e realmente autonomo nel proprio agire. In grado, cioè, di decidere le sorti dell'azienda sotto ogni profilo. Amministrativo, contributivo, assicurativo e penale.

Ci sarà sempre possibilità di difendersi e di proporre ricorsi –innanzitutto amministrativi-, chiaramente. Eppure, il rischio di uscire “sconfitti” fin da subito dall'impari confronto con l'agenzia per l'ispezione, per i datori di lavoro può significare **dovere percorrere una strada molto in salita**: quella che conduce a fare valere i propri diritti.

Insomma, con l'Ispettorato nazionale arriva, di certo, una “semplificazione” dell'amministrazione.

Ma, forse, date le annose aspettative di aziende e professionisti, che sia anche una semplificazione “rassicurante” sarà cosa tutta da vedere.

Il Caso

Evasione INPS: Quando la sanzione civile è "esagerata"

a cura Studio legale VetL

La vicenda

Una cooperativa subisce un accertamento ispettivo da parte di funzionari dell'INPS di una città del nord Italia. Il controllo, molto pesante e spiacevole per la società, dura per un anno e mezzo. Nel corso dell'ispezione, consultando registri e denunce, i funzionari rilevano che la cooperativa avrebbe corrisposto importi retributivi in misura inferiore a quanto previsto dalla stessa contrattazione collettiva applicata. Inoltre, che non avrebbe rispettato, negli anni, la cosiddetta "gradualità" nella ricostruzione degli importi dovuti ai lavoratori. In definitiva, "ridefinendo" -per un periodo di quattro anni- le basi imponibili che, secondo i funzionari, si sarebbero correttamente dovute considerare (e su di esse calcolando la contribuzione omessa), la sede dell'INPS ritiene che la cooperativa debba ora versare la somma di € 598.000,00. Stando al Verbale di accertamento notificato, tuttavia, a tale importo si devono aggiungere anche € 361.000,00. Il tutto, perciò, per un somma complessiva di € 959.000,00.

A prescindere dal merito delle somme pretese come contributi -che devono ritenersi, nel caso, e in linea di massima, correttamente accertate-, la cooperativa non condivide affatto l'esorbitante richiesta a titolo di sanzioni civili per evasione. La quale è notevole al punto da rappresentare quasi il 40% di quanto rivendicato dall'Istituto.

E' possibile ottenere uno "sconto" consistete almeno sulle sanzioni, nel caso?

La soluzione

La vicenda proposta, per chi segue situazioni e vicende di controllo in materia di lavoro, appare piuttosto frequente e consueta. Sia per i lunghissimi tempi in cui sovente si sviluppa l'ispezione; sia le conseguenze "punitive" abnormi che solitamente assumono le verifiche nelle aziende.

A prescindere dal merito del caso proposto, va osservato come la vicenda in considerazione

segue ⇨

Il Caso

(continua)

Evasione INPS: Quando la sanzione civile è “esagerata”

richiami la propria attenzione soprattutto sulla circostanza delle (almeno nell'ipotesi) sproporzionate sanzioni civili che vengono ora pretese dai funzionari.

Si tratta di quelle per cosiddetta “evasione”, previste dall'art. 116, c. 8, lett. b), della legge 388/2000, il quale stabilisce che *“in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate”*. Un'ipotesi stabilita positivamente dalla legge, non vi è dubbio.

Ma il vero problema è che l'INPS vede frequentemente l'evasione anche dove non c'è. Per esempio –nella vicenda, ma come spesso accade- le omissioni rilevate emergono semplicemente consultando “registri e denunce”. Ci può essere occultamento, quando il riscontro appare palese? Nel caso non si direbbe.

Ma, allora, se un intento veramente elusivo e di “occultamento”, non può dirsi sussistere, le sanzioni civili richieste dovranno essere senz'altro ridotte in misura pari alla cd. omissione, secondo la “minore” previsione dell'art. 116, comma 8, lett. a) della predetta legge. Lo sconto, nel caso, varrebbe centinaia di migliaia di euro.

A sostegno di questa tesi –e a supporto delle rivendicazioni delle aziende- viene, oggi, anche la Cassazione.

La quale, autorevolmente, con la pronuncia n. 17119/2015, tra le altre, ribadisce che per aversi evasione non basta un mero riscontro (es. da Libro unico) del fatto che il datore di lavoro non abbia versato contributi e premi dei lavoratori. Ma ricorre la più sostanziale necessità che vi sia prova del fatto che il datore di lavoro abbia agito uno specifico e volontario intento fraudolento.

In definitiva, occorre dimostrare (da parte dell'INPS e degli Istituti previdenziali in genere), un'evidente “disegno” di occultare la vera situazione denunciata all'Istituto. In sostanza, non certo la situazione della nostra cooperativa.

Bacheca

a cura Studio legale VetL

@ VERSAMENTI INPS. VALIDI QUELLI DEL DATORE DI LAVORO APPARENTE IN CASO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA

La Cassazione, con la sentenza 4 gennaio 2016, n. 20, ha stabilito che, in caso di contestata intermediazione illecita di manodopera, i pagamenti effettuati da chi "fornisce" illecitamente i lavoratori -ossia il cd. datore di lavoro apparente-, sono da considerarsi, comunque sia, soddisfatti del debito contributivo verso l'INPS del datore di lavoro effettivo che utilizza la manodopera. Dunque, non possono essere richieste a quest'ultimo le quote già versate.

@ AVVISI DI ADDEBITO INPS. VIZI DA OPPORRE IN 20 GIORNI DALLA NOTIFICA

Con la pronuncia della Cassazione del 19 gennaio 2016 n. 835, la S.C. ha ribadito che per fare valere vizi di forma e notifica degli avvisi di addebito dell'INPS, anche successivi ad accertamenti e verbali ispettivi, il termine per l'opposizione non è quello ordinario di quaranta giorni, bensì quello breve di venti, previsti per l'opposizione agli atti esecutivi.

@ CO.CO.CO. E ACCERTAMENTI ISPETTIVI. LA CIRCOLARE MINISTERO LAVORO.

Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 3/2016 del 1 febbraio 2016, ha indicato che, in caso di verifiche sulle co.co.co., gli ispettori applicheranno le sanzioni previste per la disciplina del lavoro dipendente, anche se non dimostrino la subordinazione, ma solo l'etero-organizzazione delle collaborazioni. In caso di sanatoria ex legge 81/2015, invece, nessuna contestazione in materia amministrativa e contributiva.

Tecnica dei ricorsi

Ricorsi, meglio se "griffati"

di Mauro Parisi

Quando le nostre aziende sono "toccate" da un controllo ispettivo, una delle prime cose a cui giustamente si pensa è –sia come sia- **fare ricorso**.

Ricorre per avere ragione. Per prendere tempo. Ricorrere per tornare (accade nel caso di verbali degli istituti previdenziali) "regolari" o mantenere il tanto agognato Durc.

Vi possono essere mille motivi e ragioni, dunque, per non dare ragione agli ispettori. Ma tutti in definitiva legati dall'unico intento: vincere. Tutto o, almeno, in parte.

Posta la forte volontà di rivalsa, il problema diventa chiaramente un altro.

Come fare? Cosa scrivere ed eccepire? E, prima ancora, **chi deve procedere alla predisposizione e presentazione del ricorso?**

Accade frequentemente che molti professionisti -pure piuttosto preparati e agguerriti-, siano soliti predisporre valide memorie e ottimi ricorsi. Non da presentare "in proprio", però. Ma da fare, invece, introdurre direttamente da parte del cliente che ha subito il controllo. In definitiva, di regola, **a firma del legale rappresentante o titolare dell'azienda**.

La procedura è senz'altro corretta.

Va però considerato che, così facendo, il ricorso, da un punto di vista metagiuridico (cioè nel suo significato estrinseco), **perde "peso" e autorevolezza**.

Risulta un dato di comune esperienza e un fatto assodato, infatti, che non bastano le sole parole e argomentazioni a determinare l'"attenzione" dell'Amministrazione e, innanzitutto, la "voglia" di quest'ultima di leggere" quanto scritto nelle impugnazioni, nonché di "considerare" la posizione del ricorrente.

In sostanza, occorre osservare che le pure buone argomentazioni da sole non bastano.

Purtroppo, anche il "**brand**" del ricorso possiede sovente un suo peso non indifferente sulle sorti del medesimo.

Anzi, non di rado, esso viene a rappresentare un profilo importante (se non, talvolta, decisivo) ai fini dell'accoglimento delle proposte impugnazioni.

Segue ⇨

Tecnica dei ricorsi

(continua)

Ricorsi, meglio se "griffati"

Dunque, al fine di aumentare indiscutibilmente le possibilità di successo, il consiglio è quello che il professionista, appositamente delegato dal cliente, proponga per quest'ultimo –in nome proprio e per conto dell'assistito- ogni azione difensiva necessaria. Insomma, che **spenda sempre il proprio nome e la propria riconosciuta professionalità**.

Non vi è dubbio alcuno che, a parità, un ricorso così "griffato", "varrà" molto di più.

COSÌ IL PREAMBOLO DEL RICORSO "GRIFFATO"

Ricorso

Il sottoscritto, nato a, il e residente in Via, in qualità di della Società....., con sede in, ai fini del presente procedimento rappresentato dal Dott. -giusta delega allegata al presente atto del-, presso il cui Studio di elegge domicilio, anche a ogni fine di comunicazione a mezzo di Pec, al seguente indirizzo di posta elettronica, e a mezzo di fax a.....,

ABBONATI SUBITO
a Commercialista Telematico >

IL NETWORK DI COMMERCIALISTA TELEMATICO: LA PRATICA SOCIETARIA | PA COMMERCIALISTA TELEMATICO | FORUM

ABBONATI SUBITO
a Commercialista Telematico >

SHOP

COMMERCIALISTA
TELEMATICO.com

Quotidiano di approfondimento e novità fiscali,
servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti

Cerca tra gli Articoli

CERCA

AREA UTENTE

username

password

ENTRA

NUOVO UTENTE | HAI DIMENTICATO LA PASSWORD?

BILANCIO &
CONTABILITÀ

CONTENZIOSO
RISCOSSIONE

IVA E IMPOSTE
INDIRETTE

IMPOSTE
DIRETTE

DIRITTO
COMMERCIALE

DIRITTO DEL
LAVORO

FISCALITÀ
LOCALE

NOVITÀ

PROFESSIONE
CONSULENTE

OPERAZIONI
STRAORDINARIE

Sicur@zza

Controlli sulla sicurezza non per tutti

di Mauro Parisi

Si sa, c'è sempre grande attenzione in materia di sicurezza sul lavoro.

Per ragioni legate all'incolumità dei lavoratori, innanzitutto. Ma anche per la pleora di competenze e professionalità che ne abita il non facile mondo.

L'attenzione sulla sicurezza, perciò, per datori di lavoro e aziende, significa anche vigilanza e controlli. Da parte dei funzionari di diversi organismi ispettivi, innanzitutto.

Ma **chi può davvero accedere in azienda** per verifiche legate alla salute e prevenzione dei lavoratori? E chi può richiedere e valutare adempimenti legati alla sicurezza, come DVR, Duvri, attestazioni di formazione del personale delle aziende, eccetera?

Si tratta di un quesito interessante e non di poco conto, poiché si riflette senz'altro sulle vicende –e talvolta i “costi”- delle aziende.

Per comprendere chi sia abilitato alle verifiche e alle, se del caso, censure, occorre partire dal primo comma dell'art. 13 del decreto legislativo 81 del 2008. Il quale, trattando dei soggetti “operativi” nella materia dei controlli, dispone che *“la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio”*.

Dunque, si evidenzia una **competenza generale** molto chiara in materia. Sono i **funzionari delle ASL** i soggetti chiamati a operare le verifiche e i rilievi sui luoghi di lavoro.

E gli ispettori dell'INPS e dell'INAIL? E i funzionari del Ministero del lavoro?

In effetti accade spesso di trovare questi ultimi pubblici ufficiali coinvolti in accertamenti che concernono la sicurezza.

Il TU sulla Sicurezza, con riferimento a competenze “ulteriori”, rispetto a quelle delle ASL, prevede che *“ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro ... lo stesso personale esercita l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività...: a) attività nel settore delle costruzioni*

segue ⇨

Sicur@zza

(continua)

Controlli sulla sicurezza non per tutti

edili...; b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei; c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri...”.

Cosa significa tutto questo?

In poche parole sta a dire che i funzionari del Ministero del lavoro -a cui oggi risultano equiparabili pure quelli degli Istituti previdenziali- possono operare controlli solo nei cantieri edili e in altri settori senza dubbio molto marginali.

Però, **ispettori del lavoro e carabinieri** dei nuclei presso l'Ispettorato del lavoro, **non possono svolgere opera di vigilanza** –e tantomeno provvedere a sanzionare- presso, per esempio, un supermercato; una casa di riposo; un ristorante; un fabbrica di materie plastiche; eccetera.

Dunque, nel caso di rilevate –sebbene non indagate- criticità e di supposte violazioni delle regole nella materia dell'igiene e prevenzione sul sicurezza, i predetti funzionari potranno solo **limitarsi a informare l'ASL** (oppure la Procura) competente, dovendosi astenere dal compiere altri atti di controllo.

Non esattamente come -davvero troppo di frequente-, risulta ancora oggi accadere.


vedi anche rubrica Visu@l a pag. 12

Visu@l

Sicurezza limitata per gli ispettori del lavoro

di Massimiliano De Bonis

ATTIVITA' ISPETTIVE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO



Per le attività estrattive di seconda categoria di sostanze minerali (le cave) e per le acque minerali e termali la vigilanza è affidata ai servizi tecnici delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano

In ambito marittimo, portuale ed aeroportuale l'attività di vigilanza è svolta dalle Autorità portuali ed aeroportuali

Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.

Nero su bianco

Illeciti di lavoro: Divieto di responsabilità oggettiva

di Barbara Broi

La disposizione; come si legge

L'articolo 3, legge 689/1981, titolato "elemento soggettivo" prevede quanto segue:

"Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa."

La disposizione: il suo significato

Il testuale significato della disposizione che disciplina il titolo della responsabilità del presunto trasgressore, è uno dei più negletti da parte degli organi ispettivi.

Nel corso dei loro controlli, infatti, i funzionari tendono solitamente a **omettere qualunque indagine**, ricerca concreta e verifica in ordine alla prova dell'attribuibilità "psicologica" dell'illecito da lavoro. In linea di massima **ogni fatto materiale viene attribuito automaticamente** –vale a dire, "d'ufficio"- al "capo" (es. amministratore delegato, presidente, ecc.).

Eppure, per legge, l'illecito di lavoro va punito solo, il fatto, pure provato, sia frutto di intenzionalità (dolo) o, quantomeno, di imprudenza e imperizia (colpa).

Più solitamente, tuttavia, i funzionari si accontentano di individuare, comunque sia, una responsabilità di "posizione" (per lo più, quella del legale rappresentante della società, come emerge anche dalle visure camerali): ossia cd. oggettiva.

La validità dell'attribuzione dell'illecito a tale titolo, risulta, però, esclusa proprio dalla

segue ⇨

Nero su bianco

(continua)

Illeciti di lavoro: Divieto di responsabilità oggettiva

disposizione in commento. Come pure dalla nostra Costituzione.

La nostra carta fondamentale richiede, infatti, che la **responsabilità** sia, appunto, **personale e realmente legata alla volontà e alla condotta** della persona.

Va, peraltro, osservato che anche la sola *culpa in vigilando* (es. avere omesso di controllare con giusta diligenza cosa faceva un socio o un dipendente) appare “motivo” sufficiente a giustificare la correttezza delle contestazioni ispettive.

La legge precisa, del resto, che l’errore sul significato della “regola” non viene mai scusato dall’ordinamento.

Al contrario, viene scusato l’errore sul fatto illecito (es. su caratteristiche personali del lavoratore), se si realizza malgrado si sia usata la dovuta diligenza.

LE VIDEOCONFERENZE
DEL COMMERCIALISTA
TELEMATICO.com



L'ISPEZIONE DEL LAVORO DOPO IL JOBS ACT E LA STABILIZZAZIONE DELLE CO.CO.CO.

DOCENTE:

AVV. MAURO PARISI

MERCOLEDI' 2 MARZO 2016

DALLE 15.30 ALLE 17.30

ACQUISTA
ORA

Usi e abusi

Tesserino per tutti i funzionari che entrano in azienda

a cura Studio Legale Vetl

Molti di coloro che hanno subito un controllo ispettivo spesso segnalano –e si lamentano- che, nell'entrare presso la loro azienda, almeno alcuni dei vari ispettori intervenuti, **non hanno mostrato loro il tesserino** di riconoscimento.

Oppure che lo stesso tesserino è stato solo tenuto in mano e sventolato frettolosamente e fuggacemente.

Si tratta di un malvezzo in effetti diffuso. Ma per nulla influente sulle verifiche ispettive.

Infatti, l'esibizione del tesserino identificativo –quale **mezzo di riconoscimento**, non solo del singolo funzionario, ma della stessa funzione svolta- costituisce un **dovere** (per gli ispettori) e un diritto (per i soggetti ispezionati), previsto chiaramente dai codici di comportamento di tutti i corpi ispettivi.

Per esempio il codice di comportamento del Ministero del lavoro, al suo art. 6, stabilisce che *“il personale ispettivo deve qualificarsi al personale presente sul luogo di lavoro ed esibire la tessera di riconoscimento. In mancanza di tessera di riconoscimento, l'accesso non può avere luogo”*.

La manca ostensione del tesserino, perciò, permette di **escludere legittimamente il funzionario dall'azienda** (in sostanza, di non farlo entrare in essa). E, al limite, può inficiare l'intero controllo ispettivo.

In definitiva, un utile consiglio per quanti sono oggetto di ispezioni sul lavoro è sempre quello di richiedere, con cortesia e fermezza (sapendo di pretendere nulla più di un proprio diritto), che sia loro mostrato -come si deve!-, la tessera da parte dei funzionari.

Osservatorio

Siete professionisti o datori di lavoro e avete avuto esperienze con ispettori nel corso delle vostre attività? Volete condividere con noi (in forma rigorosamente anonima!) i "risultati" delle vostre esperienze? Compilate il questionario allegato e inviatecelo via email a info@commercialistatelematico.com oppure via fax a 0541.489979 Anche con la vostra segnalazione riusciremo ad ottenere una mappa precisa e "indipendente" dei controlli su lavoro e previdenza in Italia.

QUESTIONARIO

I) MODALITA' DELL'ISPEZIONE DEL LAVORO

DURATA ISPEZIONI

1) SU NUMERO _____ CONTROLLI ISPETTIVI NELLA PROVINCIA DI _____, I CONTROLLI ESEGUITI DAI SOTTOINDICATI ENTI SONO DURATI PER I PERIODI INDICATI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

<i>in mesi</i>	0-1	1-3	3-6	6-12	12-18	18-24	24-oltre
DTL/Ispett.	[]	[...]	[]	[...]	[...]	[...]	[...]
GDF	[]	[...]	[]	[...]	[...]	[...]	[...]
INPS	[]	[...]	[]	[...]	[...]	[...]	[...]
INAIL	[]	[...]	[]	[...]	[...]	[...]	[]
ASL	[]	[]	[...]	[]	[...]	[...]	[...]

2) SU NUMERO _____ CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI _____, I CONTROLLI ESEGUITI DAI SOTTOINDICATI ENTI SONO DURATI PER I PERIODI INDICATI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

<i>in mesi</i>	0-1	1-3	3-6	6-12	12-18	18-24	24-oltre
DTL/Ispett.	[]	[]	[...]	[]	[...]	[...]	[...]
GDF	[]	[]	[...]	[]	[...]	[...]	[...]
INPS	[]	[]	[...]	[]	[...]	[...]	[...]
INAIL	[]	[]	[...]	[]	[...]	[...]	[...]
ASL	[]	[]	[...]	[]	[...]	[...]	[...]

Osservatorio

Segue questionario

CORRETTEZZA MODALITA' DEL CONTROLLO

3) SU NUMERO ____ CONTROLLI ISPETTIVI NELLA PROVINCIA DI _____, SI SONO RILEVATE LE SEGUENTI VIOLAZIONI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEGLI ISPETTORI E DELLE DISPOSIZIONI SULLA CORRETTA PROCEDURA ISPETTIVA, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

controlli senza che alcuni ispettori estraessero il tesserino	[...]
controlli senza gli ispettori conferissero direttamente con il datore di lavoro	[...]
accessi in luoghi di privata dimora e ove non si svolge lavoro	[...]
acquisizione materiale senza verbale sequestro	[...]
omessa ammissione del professionista sul luogo delle indagini	[...]
mancata valutazione di prove e difese prodotte dall'azienda	[...]
mancata adozione del verbale di primo accesso o interlocutori	[...]

4) SU NUMERO ____ CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI _____, SI SONO RILEVATE LE SEGUENTI VIOLAZIONI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEGLI ISPETTORI E DELLE DISPOSIZIONI SULLA CORRETTA PROCEDURA ISPETTIVA, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

controlli senza che alcuni ispettori estraessero il tesserino	[...]
controlli senza gli ispettori conferissero direttamente con il datore di lavoro	[...]
accessi in luoghi di privata dimora e ove non si svolge lavoro	[...]
acquisizione materiale senza verbale sequestro	[...]
omessa ammissione del professionista sul luogo delle indagini	[...]
mancata valutazione di prove e difese prodotte dall'azienda	[...]

II) SOGGETTI ISPEZIONATI E PROFILI DI CONTESTAZIONE

DIMENSIONI DELLE AZIENDE ISPEZIONATE

5) SU NUMERO ____ CONTROLLI ISPETTIVI NELLE PROVINCIA DI _____, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO RIGUARDATO AZIENDE DELLE SEGUENTI DIMENSIONI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

0-3 dipendenti	[...]
4-10 dipendenti	[...]
11-40 dipendenti	[...]
41-100 dipendenti	[...]
101-250 dipendenti	[...]
oltre	[...]

Segue questionario

6) SU NUMERO _____ CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA _____, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO RIGUARDATO AZIENDE DELLE SEGUENTI DIMENSIONI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

0-3 dipendenti [...]
4-10 dipendenti [...]
11-40 dipendenti [...]
41-100 dipendenti [...]
101-250 dipendenti [...]
oltre [...]

RAPPORTI DI LAVORO OGGETTO DI DISCONOSCIMENTO

7) SU NUMERO _____ CONTROLLI ISPETTIVI NELLA PROVINCIA DI _____, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO CONDOTTO ALLA CONTESTAZIONE DI UNA PERCENTUALE DI RAPPORTI DI LAVORO, RISPETTO ALLE POSIZIONI LAVORATIVE CONTROLLATE, PER LE SEGUENTI PERCENTUALI E NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

0-10% [...]
10-30% [...]
30-60% [...]
60%-100% []

8) SU NUMERO _____ CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA _____, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO CONDOTTO ALLA CONTESTAZIONE DI UNA PERCENTUALE DI RAPPORTI DI LAVORO, RISPETTO ALLE POSIZIONI LAVORATIVE CONTROLLATE, PER LE SEGUENTI PERCENTUALI E NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

0-10% [...]
10-30% [...]
30-60% [...]
60%-100% []

Segue questionario

PROFILI E TIPI DI CONTESTAZIONI

9) SU NUMERO ____ CONTROLLI ISPETTIVI NELLA PROVINCIA DI _____, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO CONDOTTO A CONTESTAZIONI RELATIVI AI SEGUENTI PROFILI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

<i>adempimenti in materia di lavoro (es. Lul, ecc)</i>	[...]
<i>lavoro irregolare e sommerso</i>	[...]
<i>somministrazione illecita di manodopera</i>	[...]
<i>recupero agevolazioni contributive</i>	[...]
<i>genuinità contratti e di rapporti lavoro considerati</i>	[...]
<i>trasferte e rimborsi spese</i>	[...]
<i>orario lavoro</i>	[...]
<i>rischio assicurato</i>	[...]
<i>tariffe e premi</i>	[...]
<i>ecc</i>	

10) SU NUMERO ____ CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI _____, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO CONDOTTO A CONTESTAZIONI RELATIVI AI SEGUENTI PROFILI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

<i>adempimenti in materia di lavoro (es. Lul, ecc)</i>	[...]
<i>adempimento in materia di lavoro</i>	[...]
<i>lavoro irregolare e sommerso</i>	[...]
<i>somministrazione illecita di manodopera</i>	[...]
<i>recupero agevolazioni contributive</i>	[...]
<i>genuinità contratti e di rapporti lavoro considerati</i>	[...]
<i>trasferte e rimborsi spese</i>	[...]
<i>orario lavoro</i>	[...]
<i>rischio assicurato</i>	[...]
<i>tariffe e premi</i>	[...]

Segue questionario

III) PROVVEDIMENTI DEGLI ISPETTORI

AMMONTARE DELLE SOMME PER SANZIONI E RECUPERI

11) SU NUMERO _____ CONTROLLI ISPETTIVI NELLA PROVINCIA DI _____, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO CONDOTTO A CONTESTAZIONI DI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI E A RECUPERI DI CONTRIBUTI E PREMI, OLTRE SANZIONI, PER I SEGUENTI IMPORTI, NEL SOTTOINDICATO NUMERO DI CASI:

	INPS	INAIL	GDF	DTL	ASL	Ispettorato
fino a 50.000	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
fino a 100.000	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
fino a 300.000	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
oltre 300.000	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

12) SU NUMERO _____ CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI _____, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO CONDOTTO A CONTESTAZIONI DI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI E A RECUPERI DI CONTRIBUTI E PREMI, OLTRE SANZIONI, PER I SEGUENTI IMPORTI, NEL SOTTOINDICATO NUMERO DI CASI:

	INPS	INAIL	GDF	DTL	ASL	Ispettorato
fino a 50.000	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
fino a 100.000	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
fino a 300.000	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
oltre 300.000	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

RECUPERI PATRIMONIALI CON DIFFIDA ACCERTATIVA

13) SU NUMERO _____ CONTROLLI ISPETTIVI NELLE PROVINCIA DI _____, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO CONDOTTO A RECUPERI PATRIMONIALI A FAVORE DEI LAVORATORI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

diffide accertative _____

Segue questionario

14) SU NUMERO _____ CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI _____, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO CONDOTTO A RECUPERI PATRIMONIALI A FAVORE DEI LAVORATORI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

diffide accertative _____

CONCILIAZIONI MONOCRATICHE

15) SU NUMERO _____ CONTROLLI ISPETTIVI NELLE PROVINCIA DI _____, PRIMA O DURANTE I CONTROLLI SONO STATI ESEGUITI TENTATIVI DI CONCILIAZIONE MONOCRATICA, CON RISULTATI POSITIVI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

tentativi di conciliazione monocratica _____

tentativi di conciliazione monocratica con accordo _____

16) SU NUMERO _____ CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI _____, PRIMA O DURANTE I CONTROLLI SONO STATI ESEGUITI TENTATIVI DI CONCILIAZIONE MONOCRATICA, CON RISULTATI POSITIVI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

tentativi di conciliazione monocratica _____

tentativi di conciliazione monocratica con accordo _____

IV) DATI IN RIFERIMENTO AI RICORSI E ALLE TUTELE

PRESENTAZIONE RICORSO AMMINISTRATIVI

17) SU NUMERO _____ CONTROLLI ISPETTIVI NELLA PROVINCIA DI _____, E' STATO PRESENTATO IL SEGUENTE NUMERO DI RICORSI, CON ESITI COME NUMERICAMENTE INDICATO:

Ricorsi a	tot. ricorsi	accolti	respinti	silenzio-rig.
COMITATO LAV.	[]	[]	[...]	[]
INPS	[]	[]	[...]	[]
INAIL	[]	[]	[...]	[]
DRL	[]	[]	[...]	[]
DTL/Ispett.	[]	[]	[...]	[]

Segue questionario

18) SU NUMERO _____ CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI _____, E' STATO PRESENTATO IL SEGUENTE NUMERO DI RICORSI, CON ESITI COME NUMERICAMENTE INDICATO:

Ricorsi a	tot. ricorsi	accolti	respinti	silenzio-rig.
COMITATO LAV.	[]	[]	[...]	[]
INPS	[]	[]	[...]	[]
INAIL	[]	[]	[...]	[]
DRL	[]	[]	[...]	[]
DTL/Ispett.	[]	[]	[...]	[]

RICHIESTE DI REVISIONE IN AUTOTUTELA

19) SU NUMERO _____ CONTROLLI ISPETTIVI NELLA PROVINCIA DI _____, E' STATO RICHiesto PER ISCRITTO AGLI ENTI –IN FORME DIVERSE DAI RICORSI DI LEGGE- DI RICONSIDERARE IN AUTOTELA I PROPRI PROVVEDIMENTI E/O DI ESSERE SENTITI PERSONALMENTE, CON ESITI COME NUMERICAMENTE INDICATO:

Ricorsi a	tot. ricorsi	silenzio	convocazione	accoglimento
INPS	[]	[]	[...]	[]
INAIL	[]	[]	[...]	[]
DRL	[]	[]	[...]	[]
DTL/Ispett.	[]	[]	[...]	[]
GdF	[]	[]	[...]	[...]
CC	[]	[]	[...]	[...]
altri	[]	[]	[...]	[...]

20) SU NUMERO _____ CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI _____, E' STATO RICHiesto PER ISCRITTO AGLI ENTI –IN FORME DIVERSE DAI RICORSI DI LEGGE- DI RICONSIDERARE IN AUTOTELA I PROPRI PROVVEDIMENTI E/O DI ESSERE SENTITI PERSONALMENTE, CON ESITI COME NUMERICAMENTE INDICATO:

Ricorsi a	tot. ricorsi	silenzio	convocazione	accoglimento
INPS	[]	[]	[...]	[]
INAIL	[]	[]	[...]	[]
DRL	[]	[]	[...]	[]
DTL/Ispett.	[]	[]	[...]	[]
GdF	[]	[]	[...]	[...]
CC	[]	[]	[...]	[...]
altri	[]	[]	[...]	[...]

V@L - periodico di approfondimento del **Commercialista Telematico Srl** ®

da un'idea dell'**Avv. Mauro Parisi**

Anno I

Editore del sito internet: Commercialista Telematico srl

e.mail: info@commercialistatelematico.com

domicilio: via Tripoli 86 Rimini

telefono 0541/780083

fax 0541/780655

p.iva 03273690408

capitale sociale euro 20.000,00 i.v.

R.E.A. 285198

periodico telematico registrato presso il Tribunale di Rimini al n. 13/2004

Direttore Responsabile: Roberto Pasquini

Coordinazione e contenuti scientifici: Avv. Mauro Parisi